

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI
DI LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART.1 SEDE

Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso il Comune capofila di Lecce nell'immobile Ubicato alla via Moricino,10 sede isituzionale dell' Ambito Territoriale.

ART.2 COMPOSIZIONE

Fanno parte del Coordinamento Istituzionale di ambito, con diritto di voto, il Sindaco del Comune di Lecce o suo delegato, il Sindaco del Comune di Arnesano o suo delegato, il Sindaco del Comune di Cavallino o suo delegato, il Sindaco del Comune di Lequile o suo delegato, il Sindaco del Comune di Lizzanello o suo delegato, il Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce o suo delegato, il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce o suo delegato, il Sindaco del Comune di San Pietro in Lama o suo delegato, il Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce o suo delegato, , il Sindaco del Comune di Surbo o suo delegato.

Le deleghe devono essere conferite formalmente dai rappresentanti degli Enti, acquisite e conservate agli atti del **Coordinamento Istituzionale**.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore generale della ASL, in sua vece il Direttore del Distretto socio sanitario delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento, ad ogni fase, alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria, e il Presidente della Provincia, o un suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alla scelte relative agli interventi che prevedono la collaborazione e il coordinamento con l'Ente Provincia e alla determinazione dei servizi sovrambito.

Nel caso di conferimento della delega l'Ente delegante adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e continuativa, nel proprio ambito di competenza, da parte del delegato ai lavori del **Coordinamento Istituzionale**.

ART.3 FUNZIONI

Il Coordinamento Istituzionale, quale organo politico-istituzionale, provvede a:

- definire la programmazione di Ambito;
- individuare le strategie di politica sociale – socio-sanitarie;

- definire gli attori sociali da coinvolgere;
- favorire il partenariato sociale diffuso ai fini della programmazione sociale;
- formulare indirizzi, direttive e proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano Sociale di Zona nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore;
- favorire i processi comunicativi e di partecipazione;

Spetta al **Coordinamento Istituzionale**:

- costituire il **Tavolo della Concertazione** e disciplinarne il funzionamento;
- definire l'indirizzo politico delle scelte secondo le seguenti modalità:
 - coordinando l'attività di programmazione,
 - facilitando i processi di integrazione,
 - individuando le priorità,
 - fissando la partecipazione economica dei Comuni associati e l'allocazione delle risorse finanziarie ripartite dalla Regione,
 - formulando le linee guida per la programmazione dei servizi socio-sanitari a livello di ambito territoriale,
 - fornendo al Distretto sanitario indicazioni per il Piano delle Attività Territoriali (PAT),
 - condividendo l'indirizzo politico delle scelte con il **Tavolo della Concertazione**;
- dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra i Comuni e l'Azienda Sanitaria di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell'area sociosanitaria;
- stabilire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali;
- consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione;
- approvare regolamenti specifici per il funzionamento dei Servizi e/o del Sistema Integrato di Welfare;
- istituire l' Ufficio di Piano, quale ufficio comune ed esercitare funzioni di propulsione e verifica dell'attività dello stesso;

ART.4 **PRESIDENZA**

La funzione di Presidente del **Coordinamento Istituzionale** è attribuita al Sindaco del Comune capofila o a un suo delegato.

Il Presidente rappresenta il **Coordinamento Istituzionale** nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, le riunioni del **Coordinamento Istituzionale**, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue decisioni e deliberazioni attraverso l' Ufficio di Piano.

In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, individuato nel componente anagraficamente più anziano.

ART.5 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto, mantiene l'ordine, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.

Al termine della discussione di ogni punto all'o.d.g. in cui vengano prese decisioni, il Presidente riassume agli intervenuti i contenuti della deliberazione per l'approvazione definitiva e la sua corretta messa a verbale.

ART.6 ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica ai lavori del **Coordinamento Istituzionale** è assicurata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il Responsabile dell'ufficio di Piano, per il tramite del personale assegnatogli ha la funzione di predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno, ai verbali e alle deliberazioni delle riunioni del **Coordinamento Istituzionale**.

ART.7 CONVOCAZIONI

Il **Coordinamento Istituzionale** è convocato dal Presidente, con la periodicità ritenuta più opportuna, mediante avvisi scritti con comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve pervenire ai destinatari, componenti del **Coordinamento Istituzionale**, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, in prima convocazione, e in seconda nel caso la prima vada deserta, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta.

Nei casi d'urgenza, il **Coordinamento Istituzionale** può essere convocato anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

ART.8 VALIDITA' DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente procede all'appello dei presenti e la riunione può avere inizio soltanto se sussiste il numero legale dei componenti il **Coordinamento Istituzionale**.

In sede di prima convocazione il numero legale si ha in presenza di tutti i membri aventi diritto di voto. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale sono assunte, in tal caso, con voto palese favorevole a maggioranza qualificata, pari ai 2/3 del numero dei componenti.

In sede di seconda convocazione il numero legale si ha in presenza dei 2/3 dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale sono assunte, in tal caso, con voto palese favorevole a maggioranza; qualora vi fosse parità di voto, il Presidente convoca un nuovo Coordinamento Istituzionale inserendo all'Ordine del Giorno la decisione non approvata. Solo in quest'ultima circostanza, in caso dovesse essere raggiunta la parità, il voto del Presidente del Coordinamento Istituzionale si riterrà prevalente

Nel **Coordinamento Istituzionale** ogni componente detiene un voto.

Il processo verbale delle riunioni è curato dal Responsabile dell' Ufficio di Piano che lo sottoscrive unitamente al Presidente ed ai componenti del Coordinamento Istituzionale.

ART. 9
PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Le deliberazioni, assunte dal **Coordinamento Istituzionale**, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a cura del Responsabile dell' Ufficio di Piano a ciascun membro dello stesso organismo politico-istituzionale, che ha l'obbligo di assicurare loro la pubblicità nelle medesime forme previste dai vigenti regolamenti comunali per le deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Comunali.

ART. 10
MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Disciplinare saranno approvate a maggioranza qualificata dai componenti del **Coordinamento Istituzionale**.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare è dichiarato immediatamente esecutivo.